

Una Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi  
circa l'apostolato cinematografico

---

E' stato reso pubblico recentemente un importante ed attuale documento della Sacra Congregazione dei Religiosi, a firma dello E.mo Card. Valerio Valeri, Prefetto, e dell'Ecc.mo P. Arcadio Larraona, Segretario, circa l'apostolato cinematografico. Il Documento, che brevemente commenteremo in queste righe e di cui metteremo in risalto gli aspetti più interessanti dal punto di vista canonico, porta data dell'11 maggio 1953 e corrisponde al protocollo n. 01666/53 .

Molto opportunamente è stata data al documento la forma esterna dell'Istruzione anzichè quella della Circolare, data la gravità del suo contenuto, e la portata universale delle norme contenute nei primi quattordici punti della parte dispositiva.

Nella parte espositiva dell'Istruzione si richiama l'attenzione dei religiosi che svolgono o intendono svolgere l'apostolato nel campo cinematografico, circa la necessità di "vigilare e lavorare perchè il cinematografo non sia più una scuola di corruzione, ma si trasformi anzi in prezioso strumento di educazione e di elevazione dell'umanità" (Enciclica "Vigilanti cura"). Pienamente giustificata e abbondantemente illustrata appare poi, in questa parte espositiva, la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi in questa materia in quanto si tratta di regolare delle attività svolte da religiosi in esercizio di apostolati specifici

educativi o sociali.

Soggetti passivi dell'Istruzione sono pertanto i religiosi, e più precisamente i Rev.mi Superiori Generali e le Rev.me Superiori generali degli Istituti religiosi che, direttamente o indirettamente, svolgono l'apostolato nel settore cinematografico.

La parte dispositiva o normativa del documento che commentiamo appare, divisa in due parti: la prima, formata da quattordici numeri, fa astrazione di ogni circostanza di luogo, ed è, quindi, universale; la seconda, invece, composta da sei numeri, è un'applicazione delle norme generali alla particolare situazione oggi esistente in Italia. E' ragionevole e fondato dunque prevedere che i quattordici numeri a carattere universale verranno tradotti in tutte le lingue e resi valedoli ed obbligatori per tutte le nazioni, mentre la seconda parte sarà riservata alle norme peculiari che possono variare a seconda delle circostanze locali o nazionali.

L'Istruzione, nella sua parte dispositiva, prende le mosse dal concetto giuridico di esercizio pubblico di una sala cinematografica. Nei nn. 1, 2 e 3 si fissa e determina, infatti, la materia che la S.C. dei Religiosi ha inteso regolare e cioè quella relativa all'esercizio pubblico delle sale tenute da religiosi; rimane, per conseguenza, escluso dall'ambito della presente Istruzione quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei films.

L'esercizio pubblico, considerato dal punto di vista canonico, viene determinato in base a un duplice criterio; devono cioè concorrere, perchè vi sia "pubblicità" nel concetto di esercizio

di una sala: e la destinazione pubblica degli spettacoli e lo svolgimento di una qualsiasi attività di lucro. Per la destinazione pubblica, come è ovvio, la sala viene aperta a tutte le persone, al pubblico in genere, senza nessun criterio restrittivo che possa subordinare l'ingresso delle persone alla sala a determinate circostanze. L'attività lucrativa deve, logicamente, intendersi come il pagamento di un prezzo legittimamente determinato per il biglietto di accesso al locale. La dizione usata dal n.2 e il senso cumulativo del duplice criterio stabilito, mettono in evidenza che si tende piuttosto a restringere il concetto di esercizio pubblico.

Il carattere di esercizio privato si ha invece -a tenore del n.3-, quando le rappresentazioni cinematografiche non siano destinate al pubblico o l'accesso alla sala sia a titolo gratuito. Il concetto di esercizio privato, quale risulta dalla formula restrittiva adoperata e dal senso disgiuntivo del duplice criterio discriminativo, fornisce la controprova di quanto abbiamo affermato sopra, cioè che si tende piuttosto ad restringere il concetto di esercizio pubblico e ad ampliare il concetto opposto di esercizio privato.

L'esercizio pubblico di sale cinematografiche viene definito attività commerciale, ai sensi del diritto canonico. Per suffragare questa affermazione s'invocano i cc. 142, 592, 2380 e il Decreto "De vetita clericis et religiosis negotiatione seu mercatura" del 22 marzo 1950 (A.A.S. , 42 (1950), p.330).

L'esercizio pubblico, infatti, così come viene concepito

e delineato nella Istruzione, si riconduce al concetto d'industria lucrativa, concetto che rientra, a sua volta, nella figura canonica della "negotiatio seu mercatura", a tenore del c.142 e della comune dottrina canonica.

Poichè vi è una legge canonica che vieta ai Religiosi "per vel per alios negotiationem aut mercatura exercere" (c.142) sotto la comminazione di pene canoniche (c.2380, decreto cit.), e poichè si dichiara che l'esercizio pubblico di sale cinematografiche è attività commerciale, nel senso ora esposto, ne consegue che i religiosi non possono;lecitamente svolgere tale attività senza che previamente la Santa Sede (Sacra Congregazione dei Religiosi) dispensi o rilassi la detta norma proibitiva. Sancisce dunque l'Istruzione che "i religiosi che intendono aprire al pubblico una sala, devono richiedere il permesso (nulla osta) della Santa Sede (Sacra Congregazione dei Religiosi), necessario per rimuovere l'impedimentocanonico posto dallo stesso diritto canonico, sotto la comminazione di pene canoniche" (n.1).

Molto prudente appare la dizione consapevolmente usata dalla Istruzione:"il permesso (nulla osta) della Santa Sede (Sacra Congregazione dei "eligiosi)..." Si sottolinea sufficientemente, infatti, da un canto, la natura giuridica dell'intervento del Dicastero romano mediante la parola permesso che è equivalente al termine dispensa cioè "relaxatio legis in casu speciali", e dall'altro la espressione nulla osta che appare tra parentesi, vuole evidentemente indicare la forma esterna che prudentemente si darà al documento:"Nulla osta da parte di questa Santa Congregazione perchè..."

Il n.1 citato dispone inoltre che il permesso è necessario "per rimuovere l'impedimento canonico". L'espressione "impedimento canonico" in subjecta materia, deve essere intesa in senso largo, cioè quale legge proibitiva.

Notevole appare, dal punto di vista canonico, il contenuto del n.6 dell'Istruzione, ove si afferma che "a decidere in seguito...sull'opportunità della apertura della sala al pubblico,.... dovranno concorrere il nulla osta dell'Ordinario del luogo in cui la sala viene aperta e quello del superiore maggiore religioso.

Questo numero raccoglie una prassi che, per diverse ragioni, quasi tutte èstrinseche, è venuta man mano formandosi ed è stata anche, molto di recente, sancita da un documento emanato dalla Pontificia Commissione per la Cinematografia, datato il 1 giugno 1953.

La predetta prassi e la presente norma -che ha alquanto modificato la normale prassi della S.C. dei Religiosi- trova ragionevole fondamento nel fatto che viene considerato l'apostolato cinematografico mediante l'esercizio di sale aperte al pubblico, come un apostolato pubblico, che deve, quindi, sottostare a determinate norme ed esigenze di ordine pubblico, di cui è governatore e giudice, per ogni diocesi, l'Ecc.mo Ordinario.

Logico appare, pertanto -e anche deve essere preso in considerazione come criterio d'interpretazione anche del n.6- quanto l'Istruzione sancisce nel numero che segue e cioè "le norme emanate dagli Ecc.mi Ordinari diocesani per il settore dell'apostolato cinematografico, in quanto tocchino la fede, la morale o l'ordine

pubblico, vincolano i religiosi, anche esenti, che gestiscono sale cinematografiche aperte al pubblico. In base a questo criterio delle esigenze dell'apostolato pubblico, e non per altre ragioni o motivi marginali, deve l'Ordinario accordare o denegare il; nulla osta per l'apertura di una sala nella propria diocesi.

Ne consegue anche dalla dottrina sancita in questi due numeri che trattandosi di esercizio privato, cioè di sale non pubbliche, destinate per esempio alla ricreazione o formazione dei religiosi, degli studenti, dei famigliari o delle persone che dimorano "diu noctuque" -secondo il criterio del c.514- nella casa religiosa, non trova applicazione la norma contenuta nel n.6 .

Che cosa deve dirsi, finalmente, circa il problema della retroattività o meno di queste norme?

Mi parrebbe sicuro criterio, secondo i principi del Codice, l'affermare che riguardo alle norme che sono soltanto dichiarative di un diritto o di una prescrizione già esistente, debbe sostenersi, come principio, la retroattività (c.17, par.2); per le norme, viceversa che sono costitutive, che sanciscono cioè nuovi diritti o impongono obblighi nuovi, debba affermarsi, come principio la irretroattività (c.10).

Esempio tipico di norma dichiarativa appare il n.1 dell'Istruzione. Per tutte le sale, quindi, esistenti ed aperte al pubblico, i religiosi titolari devono ricorrere alla S.C. dei religiosi, chiedendo il permesso (nulla osta), di cui al n.2. Un esempio, tipico anche, di norma costitutiva ci offre il n.6, che deve venire

interpretato, naturalmente, come norma non retroattiva.

Roma 15 luglio 1953

Sac. Salvatore Canals  
Ufficiale della S.C. dei Religiosi.